




REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico

Firenze, 26 giugno 2013



Al Presidente del
Consiglio Regione Toscana

Oggetto: **Proposta di legge**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)

Di iniziativa dei Consiglieri:

MARCO ROGGERI

IVAN FERROCCI

ROSANNA PUGNALINI

MARCO SPINELLI

GIANFRANCO VENTURI

MATTEO TORTOLINI

SIMONE NALDONI

LUCIA MATERGI

[Signature]
Juan Ferrero

[Signature]
Marco Spinelli

[Signature]

[Signature]
Luca Tortolini

[Signature]
Simone Naldoni

[Signature]
Lucia Matergi

ENZO	BROGI	Enzo Brogi
ALDO	MORELLI	Aldo Morelli
LUCIA	DE ROBERTIS	Lucia De Robertis
VANESSA	BORETTI	Vanessa Boretti
GIOVANNI	ARDELIO	PELEGRINOTTI
EUGENIO	GIANI	Eugenio Giani
MARCO	RENASCHI	Marco Renaschi
NICOLA	DANTI	Nicola Danti
PIERPAOLO	TOGNOCCHI	Pierpaolo Tognocchi
LORIS	ROSSETTI	Loris Rossetti
PAOLO	BAMBAGIONI	Paolo Bambagioni
G. LUCA	(FARRINI)	Luca Farrini
FABRIZIO	HATTEI	Fabrizio Hattei
DANIELA	LASTRA	Daniela Lastra

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2005, n.73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)

Sommario

Preambolo

Art.1 – Modifiche dell' art. 1 comma 1 della L.r. 73/2005

Art.2 - Modifiche dell'art. 5 comma 1 lettera k) della L.r. 73/2005

Art.3 – Sostituzione dell'art. 9 della L.r. 73/2005

Art.4 – Abrogazione dell'art. 10 della L.r. 73/2005

Art.5 – Sostituzione dell'art. 11 della L.r. 73/2005

Art.6 – Inserimento dell'art. 11 bis della L.r. 73/2005

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 4, comma 1, lettera p) dello Statuto;

Visto l'art. 45 della Costituzione;

Vista la legge regionale 28 Dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 28 Dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) necessita di un aggiornamento volto a recepire i mutamenti repentini avvenuti nel contesto economico regionale. La cooperazione spesso considerata come un fenomeno marginale, ha dimostrato di rappresentare un modello d'impresa moderno e in grado di dare un importante contributo all'economia reale, al rafforzamento dei legami sociali e al "pieno sviluppo della persona umana": il ruolo che le cooperative stanno giocando nella crisi sta rendendo ancor più manifesto tale contributo, qualificandone le potenzialità in termini di alternativa efficiente, equa e praticabile;
2. Il processo di liberalizzazioni tracciato dal decreto "Cresci Italia" interesserà anche il settore dei servizi locali, dove il soggetto pubblico, tuttora presente in forze nelle aziende municipalizzate, dovrà progressivamente lasciare spazio all'intervento del privato, molte delle comunità a causa dei sempre più stringenti vincoli di sostenibilità economica, si troveranno in difficoltà nel mantenere l'erogazione di questi servizi essenziali, anche in riferimento ai territori montani e marginali, e potrebbero trovare una risposta ai loro bisogni attraverso la costituzione di una Cooperativa di Comunità, strumento quest'ultimo che permette il coinvolgimento degli utenti, singoli o associati, nella gestione dei servizi di pubblica utilità.

3. al fine di fornire un'alternativa a tutti quei lavoratori di aziende in crisi e che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro e per contrastare gli effetti del perdurare della crisi economica, è fondamentale prevedere misure di sostegno a operazioni di *workers buyout*. Come anche previsto della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese".
4. al fine di provare a rispondere in modo adeguato ai bisogni abitativi di tutte le persone, soprattutto dei giovani, e quindi di garantire il fondamentale diritto alla casa che appartiene a ciascuno, è importante sostenere progetti di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, compresi quelli per il recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale.
5. al fine di promuovere una maggiore competitività del tessuto imprenditoriale toscano cooperativo, è necessario favorire e incentivare percorsi di patrimonializzazione, aggregazione tra imprese che possano aumentarne la competitività, la produttività e l'efficienza, con particolare riferimento alle reti e fusioni, e nelle diverse filiere cooperative.
6. al fine di promuovere maggiori opportunità di sviluppo per le imprese cooperative del territorio, è importante garantire al confidi nazionale della cooperazione dovute forme, previste dalla legge, di assistenza e di finanziamento;
7. al fine di costruire una riforma del sistema di welfare che non metta in discussione il diritto alla salute come uno dei principi fondamentali della Costituzione e al fine di non accrescere ulteriori diseguaglianze, è importante promuovere il ruolo svolto dalla cooperazione sociale anche attraverso la valorizzazione dell'offerta integrata dei servizi di welfare facente capo alla rete dei rapporti mutualistici, includendola tra gli attori principali della riorganizzazione regionale e sostenendone il lavoro; può rientrare a pieno titolo la promozione di cooperative sociali di tipo A, tra i medici, laboratori di analisi e le società di mutuo soccorso che dopo la riforma del 2012 svolgono la prestazione di assistenza sanitaria integrativa;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche dell'art. 1 comma 1 della l.r. 73/2005

1. L'articolo 1 comma 1 della l.r. 73/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 – Principi generali e finalità

1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dall'art. 4 dallo Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell'impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d'impresa, in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d'impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, a tutela dell'occupazione sia giovanile che femminile;
- b) valorizza in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta.
- c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
- d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano.

Art. 2

Modifiche all'art. 5 comma 1 lettera k) della l.r. 73/2005

1. La lettera k) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 73/2005 è sostituita dalla seguente: "k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo per una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale."

Art. 3

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 73/2005

1. L'articolo 9 della l.r. 73/2005 è sostituito con il seguente:

" Art. 9 - Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n.35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua e promuove forme di intervento finalizzate:
 - a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
 - b) allo sviluppo, integrazione e patrimonializzazione delle imprese cooperative mediante forme di agevolazione per l'accesso al credito, al sostegno dei confidi nelle forme previste dalla legge e mediante specifici interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, la sottoscrizione di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni.
 - c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca ed all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all'art.3;
 - d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;

- e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell'ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
- f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
- g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intrapresa da ex lavoratori di aziende in crisi;
- h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, compreso quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
- i) all'incentivazione all'integrazione fra imprese e al miglioramento della competitività e dell'efficienza aziendale;
- j) alla promozione di imprese cooperative tra professionisti, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne, nei settori delle professioni ordinistiche e non ordinistiche".

Art. 4

Abrogazione dell'art. 10 della l.r. 73/2005

1. L'articolo 10 della l.r. 73/2005 è abrogato.

Art. 5

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 73/2005

1. L'articolo 11 della l.r. 73/2005 è sostituito con il seguente:

“ Art. 11 – Cooperazione sociale

1. La regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto della normativa regionale vigente in materia di politiche sociali.
2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi.
3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.

Art. 6

Inserimento dell'art. 11 bis della l.r. 73/2005

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 73/2005 è inserito il seguente:

“ Art. 11bis – Cooperazione di comunità

1. La regione riconosce il ruolo della cooperazione di comunità nell'organizzazione e nella gestione di servizi essenziali e in più in generale di attività che investono beni della comunità quali le risorse materiali comuni, il paesaggio, l'ambiente e della salute. Tale riconoscimento troverà una concretizzazione anche attraverso interventi di natura promozionale.
2. La regione promuove e incentiva le forme di associazionismo e di cooperazione volte:
 - a) All'acquisto di servizi nelle migliori condizioni di offerta;
 - b) Alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
 - c) Alla partecipazione degli utenti alla gestione delle società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale determina, con apposito atto, le forme di associazionismo e cooperazione da incentivare, i tipi di incentivo da porre in essere nonché i tempi e le modalità della loro concessione.

Relazione illustrativa

La proposta di legge reca modifiche a disposizioni vigenti in materia di cooperazione, in particolare alle disposizioni che regolano la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo toscano. Si tratta di un aggiornamento alla legge regionale del 28 Dicembre 2005 n.73 finalizzata anche al coordinamento rispetto al mutato contesto economico e sociale della Regione. In particolare:

L'art. 1 qualifica in modo più pregnante il riconoscimento del ruolo della cooperazione identificandola come strumento idoneo per processi di imprenditoria partecipata sostenibile e di sviluppo del welfare in grado di contribuire all'evoluzione del modello socio-economico regionale.

L'art. 2 modifica la disposizione che riguarda i compiti della consulta della cooperazione, prevedendo la proposizione di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione anche per i giovani.

L'art. 3 modifica l'art. 9 della legge, inserendo fra gli interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione la promozione di forme d'intervento finalizzate allo sviluppo, integrazione e patrimonializzazione delle imprese cooperative anche attraverso strumenti finanziari, al sostegno di iniziative imprenditoriali intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi, al sostegno di iniziative di edilizia sociale e alla promozione di coop.ve tra professionisti sia ordinistiche che non ordinistiche.

L'art. 4 abroga l'art. 10 della legge regionale inerente il riconoscimento e il dei consorzi fidi cooperativi che viene precisato dal precedente articolo.

L'art. 5 affronta il tema della cooperazione sociale allargando il riconoscimento regionale anche alla gestione dei servizi sanitari.

L'art. 6 introduce il riconoscimento da parte della Regione della cooperazione di comunità per la organizzazione e la gestione di servizi essenziali e più in generale di attività che investono risorse materiali comuni, paesaggio, ambiente e salute e prevede interventi di natura promozionale e di incentivazione.